Com Roma 20/09/2012
Protocollo P 18765/2012

La Prima Commissione, dunque, nell'ipotesi in cui ritenga mancanti le condizioni per disporre il trasferimento d'ufficio, ai sensi dell'art.2 R.D. Lgs. 31 maggio 1946, n. 511, può solo trasmettere gli atti ai titolari dell'azione disciplinare, sussistendone i presupposti.

Ciò posto, l'Assemblea Plenaria, su proposta della Prima Commissione, nella seduta del 12 settembre 2012 ha esaminato con attenzione il Suo esposto rilevando che non ci sono provvedimenti di competenza del Consiglio da adottare.

[redacted]SEGRETARIO GENERALE
(Carlo Visconti)

Carlo Visconti